

## **LIBERAZIONE DEL PAGAMENTO DI DAZI DOGANALI in base all'aumento di capitale**

La legislazione vigente prevede la possibilità di liberazione dal pagamento di dazi doganali in sede di importazione di beni in oggetto dell'aumento di capitale sociale non pecuniario da parte di soci, persone straniere, sia fisiche sia giuridiche. La IVA, invece, deve essere pagata in sede di importazione, con la possibilità di recupero con la prima successiva dichiarazione IVA, sia mensile sia trimestrale, nel caso che la società sia registrata correttamente nel regime IVA.

L'iter per la liberazione prevede la necessità di deliberare l'aumento di capitale non pecuniario da parte dell'assemblea di soci (ossia da parte del socio unico). Dopo la registrazione di tale delibera presso i registri competenti è necessario presentare la richiesta per la liberazione al ministero competente. Il ministero, entro cca 15 giorni, emette la delibera sulla liberazione del dazio doganale per la importazione di beni in oggetto dell'aumento di capitale.

Delibera del ministero sulla liberazione altresì contiene i dati sulla scadenza del termine previsto per l'importazione di beni liberati dal dazio doganale ed il divieto di vendita, pegno o noleggio di beni per un certo periodo di tempo, dipendentemente dal tipo di beni e dall'oggetto sociale.

Elenco di beni in oggetto dell'aumento di capitale deve assolutamente corrispondere ai beni importati, in quanto violazione della delibera del ministero può avere in conseguenza il pagamento del dazio doganale per la importazione intera.

Solo in base alla delibera del ministero si può procedere con l'importazione di beni, oggetto dell'investimento. In quanto la delibera del ministero sulla liberazione dei dazi doganali rappresenta il documento d'accompagnamento di beni in importazione.